



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 683

Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri

11/01/2026 - 15:00

Indice

1. DDL S. 683 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 683	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 255(ant.) del 16/04/2025	12
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193(ant.) del 30/04/2025	22
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197(ant.) dell'08/05/2025	23
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 15/05/2025	24
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 204(ant.) del 22/05/2025	25
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208(ant.) del 29/05/2025	26
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213(ant.) del 19/06/2025	27
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225(ant.) dell'11/09/2025	28
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230(ant.) del 09/10/2025	29
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 14/10/2025	30
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233(ant.) del 16/10/2025	31

1. DDL S. 683 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 683

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri

Titolo breve: *Disposizioni in materia di consulenti tecnici d'ufficio*

Iter

16 aprile 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.683

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[**Massimiliano Romeo \(LSP-PSd'Az\)**](#)

Cofirmatari

[**Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)**](#), [**Elena Testor \(LSP-PSd'Az\)**](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 maggio 2023**; annunciato nella seduta n. 65 del 4 maggio 2023.

Classificazione TESEO

FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALBI PROFESSIONALI, COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI, GEOMETRI, ARCHITETTI, INGEGNERI

Articoli

ESAMI DI ABILITAZIONE (Art.1), COMMISSIONI DI ESAME (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), CORSI DI STUDIO (Art.3), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)**](#) (dato conto della nomina il 16 aprile 2025).

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 13 luglio 2023.

Annuncio nella seduta n. 87 del 13 luglio 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 2 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 290 del 2 aprile 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 683

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 683

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , CANTALAMESSA , CANTÙ , MARTI , MINASI , PAGANELLA , PIROVANO , STEFANI e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri

Onorevoli Senatori. - Il codice di procedura civile prevede che, ove si presenti la necessità, il giudice possa richiedere di essere assistito per il compimento del processo, o di un singolo atto, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica e iscritto in un apposito albo, che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che, tramite un'accurata perizia, possa trovare una risposta a quesiti di natura tecnica importanti per la risoluzione del giudizio. Stiamo parlando del consulente tecnico d'ufficio detto anche CTU.

Il consulente tecnico d'ufficio è un consulente del tribunale che, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliario del giudice. Il consulente tecnico d'ufficio viene, dunque, nominato dal giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale. Il consulente tecnico d'ufficio viene scelto servendosi di un apposito albo, uno specifico registro contenente i nominativi di quei soggetti aventi capacità professionali tali da poter svolgere l'attività di consulenti. Quindi, il primo passo per diventare consulente tecnico d'ufficio è effettuare l'iscrizione all'albo.

All'albo dei CTU, tenuto presso ogni tribunale, si possono iscrivere i professionisti già iscritti ad un ordine professionale o gli esperti iscritti negli appositi elenchi conservati presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia relativa, in cui si raccolgono i nomi di professionisti appartenenti a categorie non organizzate in ordini.

Per l'iscrizione all'albo bisogna formulare una domanda *on line* o cartacea corredata di una serie di documenti. L'idoneità del candidato viene verificata da un comitato costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal presidente dell'albo o del collegio a cui appartiene il candidato. Vengono verificati meramente solo i documenti presentati, di fatto senza conoscere le reali competenze del candidato. E tanto meno il candidato stesso che risulta un perfetto estraneo agli esaminandi.

Questo *modus operandi* spesso porta i giudici ad affidare incarichi a tecnici incompetenti, con riflessi negativi sulle procedure giudiziarie civili e penali. Per questo motivo si ritiene fondamentale con il presente disegno di legge proporre l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio.

Il presente disegno di legge con l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, riservato a geometri, architetti e ingegneri, vuole introdurre una modalità operativa che consenta non solo un controllo delle competenze dei candidati, ma anche la formazione all'attività di CTU con un approccio teorico-pratico. Il tutto con un controllo ulteriore consistente nella richiesta di superamento di un esame finale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che al corso, istituito presso ogni tribunale a numero chiuso,

potranno partecipare tecnici con almeno tre anni di iscrizione al proprio ordine di appartenenza. Il costo del corso stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza sarà a carico dei candidati.

Sarà il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, a nominare la commissione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base propedeutico e all'esame finale, così come previsto dal successivo articolo 2. La commissione sarà composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.

Infine, l'articolo 3 prevede che il corso consisterebbe nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricoprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare; per la parte teorica, le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali. I candidati affiancheranno altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale.

All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato potrà iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. A seguito dell'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio gli iscritti dovranno seguire obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Da ultimo, l'articolo 4 prevede che della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)

1. La presente legge istituisce un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri.
2. Il corso, istituito presso ogni tribunale, è finalizzato alla formazione e alla selezione di consulenti tecnici d'ufficio che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale.
3. Possono partecipare al corso geometri, architetti e ingegneri con almeno tre anni di iscrizione al proprio albo od ordine.
4. Il corso prevede il controllo delle competenze dei candidati e la loro formazione all'attività di consulente tecnico d'ufficio.
5. Il corso è a numero chiuso, con cadenza semestrale per le iscrizioni. Il numero dei partecipanti ai singoli corsi è stabilito dall'ordine di appartenenza.
6. Il costo del corso è stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza. La quota, a carico del candidato stesso, è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti.
7. Per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

Art. 2.

(Commissione di esame)

1. Il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, nomina la commissione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base e all'esame finale di cui all'articolo 1.
2. La commissione è composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

(Articolazione del corso base propedeutico all'iscrizione all'albo)

1. Il corso base di cui all'articolo 1 consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare. Per la parte teorica, sono ricomprese le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali.
2. I candidati affiancano altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale.
3. All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato può iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio.
4. Gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio seguono dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Art. 4.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 255(ant.) del 16/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2025
255^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXL, n. 1) Documento di finanza pubblica 2025 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Invita quindi il relatore Sisler ad illustrare la propria proposta di parere.

Il relatore SISLER (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra quindi una proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), osservando che la diminuzione dei contenziosi, presentata dal Governo come un successo delle proprie politiche, appare in realtà dovuta alla rinuncia del cittadino alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, a seguito dell'eccessiva durata dei processi e dei conseguenti oneri economici. La proposta di parere alternativa, pertanto, pone l'accento sulla grave situazione del comparto giustizia, affetto da croniche carenze di personale, sia con riguardo ai magistrati (emblematica, al riguardo, la grave carenza di organico dei giudici di pace di Napoli e di Torino), sia relativamente alla parte amministrativa dovuta ad un approccio politico focalizzato sul mero contenimento delle spese. Tale situazione, inoltre, si riverbera negativamente anche su coloro che esercitano la professione forense, costretti ad operare in condizioni di forte disagio. Un'altra tematica sulla quale andrebbe posta l'attenzione è la difficile situazione delle carceri, come attestato dagli oltre 80 suicidi avvenuti nel corso del 2024 e dai 25 già avvenuti nell'anno in corso. Non risulta infatti possibile garantire nemmeno i servizi essenziali (come emerso in una recente visita presso la struttura carceraria di Viterbo, nella quale è stata lamentata dai detenuti persino la mancanza di acqua calda). La situazione imporrebbe di riflettere sul potenziamento degli strumenti idonei alla rieducazione del condannato, superando il limite della cronica mancanza di risorse.

Conclude dando lettura della parte finale della proposta di parere formulata dalla propria parte politica, osservando che la pur meritoria attività conoscitiva svolta sino ad ora dalla Commissione (come quella sull'uso dei braccialetti elettronici), andrebbe ulteriormente integrata al fine di avere un quadro definito delle problematiche del comparto.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore viene approvata, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie ([n. 262](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SISLER (*FdI*), illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Lo schema di decreto legislativo all'esame della 6a Commissione è assegnato per le osservazioni alla Commissione giustizia per i profili contenuti nel Capo III concernente modifiche delle disposizioni in materia di contenzioso tributario (articolo 11) e del Capo IV relativo a modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario (articoli 12, 13, 14 e 15).

L'articolo 11 prevede disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario che hanno l'obiettivo di razionalizzare e semplificare alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della delega fiscale, assicurando una migliore e più efficace affermazione dei principi e dei criteri direttivi dell'azione di riforma di cui alla legge n. 111 del 2023. In particolare, il comma 1 contiene misure correttive in materia di contenzioso tributario, dirette a realizzare compiutamente il principio fissato all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 111 del 2023, riguardante la completa digitalizzazione del processo tributario telematico. La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dal recente decreto legislativo delegato n. 220 del 2023: l'intervento è finalizzato a confermare l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. La lettera *b*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disponendo che la corte di giustizia tributaria subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e che il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori. La lettera *c*) chiarisce che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio, a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente; la lettera *d*) interviene infine sul giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo che la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo PEC. Il comma 2 dell'articolo 11 interviene invece sul Testo unico della giustizia tributaria al fine di allineare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 - il nuovo Testo Unico della giustizia tributaria applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 - alle modifiche introdotte dal comma 1. Il comma 3 interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, modificando la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 220 del 2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5 gennaio 2024, per finalità deflattive del contenzioso di legittimità. L'articolo 12 introduce modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise, al fine di rideterminare l'ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di violazioni doganali che integrano una fattispecie di contrabbando. In particolare, si introduce una modifica dell'allegato 1 di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 141 del 2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", prevedendo due distinte soglie al di sotto delle quali si configura l'ipotesi di illecito amministrativo. La disposizione modifica anche i commi 13 e 14 dell'articolo 96, stabilendo, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, che non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sono inoltre introdotte ulteriori modifiche al citato decreto legislativo prevedendo che i delitti di contrabbando non siano punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Si prevede, inoltre, che la citata causa di non punibilità impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto

dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

L'articolo 13 introduce modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, confermando l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle disposizioni oggi contenute nell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che hanno inteso ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale.

L'articolo 14 introduce misure dirette a favorire l'accesso al ravvedimento operoso e alla definizione agevolata delle sanzioni, modificando, in termini sostanzialmente identici il decreto legislativo n. 472 del 1997, vigente fino al 31 dicembre 2025, ed il decreto legislativo n. 173 del 2024, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 1 e 2, lettera *a*) e *b*)); estende inoltre la sanzione sull'omessa o tardiva o incompleta o non veritiera trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle operazioni commerciali alle ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici o, ancora, di mancato collegamento degli apparecchi POS (comma 2, lettera *c*). Le medesime fattispecie vengono introdotte anche nella norma riguardante le sanzioni accessorie per violazioni relative a imposte dirette e imposta sul valore aggiunto (comma 2, lettera *d*)). L'articolo interviene infine sulla custodia giudiziale dei beni sequestrati a causa di reati tributari prevedendo la possibilità che essi siano assegnati, su richiesta, all'amministrazione finanziaria (lettera *e*)).

Infine l'articolo 15, che interviene sul valore minimo delle sanzioni per omessa richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti con riferimento all'imposta di registro ovvero di omessa presentazione di denunce di effetti successivi, introduce un valore minimo della sanzione prevista appunto per l'omessa richiesta registrazione degli atti e dei fatti rilevanti con riferimento all'imposta di registro ovvero per l'omessa presentazione di denunce degli effetti successivi alla registrazione degli atti soggetti alla medesima imposta, nell'ipotesi generale e nel caso in cui il ritardo nella registrazione sia inferiore ai trenta giorni. Per una disamina più approfondita delle norme infine rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il [PRESIDENTE](#) osserva, con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, che l'obbligo di attestazione della conformità della copia informatica meriterebbe ulteriori approfondimenti di dettaglio.

Al termine di un breve dibattito, nel corso del quale intervengono sul punto il [PRESIDENTE](#), il relatore [SISLER](#) (*FdI*) ed i senatori Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*), [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [BERRINO](#) (*FdI*), il vice ministro SISTO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

IN SEDE REFERENTE

[**\(1065\) SILVESTRONI e LIRIS.** - Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore](#)

[**\(683\) ROMEO e altri.** - Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri](#)

[**\(1068\) SILVESTRONI e LIRIS.** - Modifiche all'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#)

[**\(1076\) SILVESTRONI e LIRIS.** - Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario](#)

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1065, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 683, 1068 e 1076 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1065, sospeso nella seduta del 1° aprile.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge n. 683 recante l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri. L'obiettivo dell'intervento legislativo - come precisato nella relazione di accompagnamento - è quello di introdurre una modalità operativa che consenta non solo un controllo delle competenze dei candidati, ma anche la formazione all'attività di

CTU con un approccio teorico-pratico.

L'articolo 1 istituisce, presso ogni tribunale, un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri. A tale corso, finalizzato alla formazione e alla selezione di consulenti tecnici d'ufficio che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale, possono partecipare geometri, architetti e ingegneri con almeno tre anni di iscrizione al proprio albo od ordine. Il corso è a numero chiuso e prevede il controllo delle competenze dei candidati e la loro formazione all'attività di consulente tecnico d'ufficio. Il costo del corso, stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza, è a carico dei candidati. L'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è comunque subordinata al superamento di un esame finale, al termine del corso.

Ai sensi dell'articolo 2 è demandato al presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, il compito di nominare la commissione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base propedeutico e all'esame finale. La commissione deve essere composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.

Infine, l'articolo 3 disciplina l'articolazione del corso base propedeutico all'iscrizione all'albo: il corso consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricoprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare. Per la parte teorica, sono ricomprese le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali. I candidati affiancano altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale. All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato potrà iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. A seguito dell'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio gli iscritti dovranno seguire obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Da ultimo, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice illustra quindi i contenuti del disegno di legge n. 1068, che interviene sull'articolo 168 del Testo unico delle spese legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) in ordine alla liquidazione dei compensi da parte dei magistrati in favore dei consulenti tecnici d'ufficio nei processi regolati dal codice civile.

L'articolo 1 inserisce tre nuovi commi all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che disciplina il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia. Più nel dettaglio, si introduce il comma 1-*bis*, secondo il quale, in conseguenza alla valutazione della prestazione del consulente tecnico o del perito incaricato, il magistrato provvede alla liquidazione del compenso dell'ausiliario entro tre mesi dalla data di deposito dell'istanza unitamente al deposito della consulenza o della perizia. Qualora tale termine decorra inutilmente, vi provvede il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica. Nei processi ordinari di cognizione e nei giudizi disciplinati dal codice di procedura civile, tale provvedimento di liquidazione dei compensi si intende sempre emesso a carico solidale delle parti, con diritto di regresso interno (nuovo comma 1-*ter*). Infine, il nuovo comma 1-*quater* riconosce che il vincolo di solidarietà tra le parti di cui al comma 1-*ter*, in relazione al pagamento delle spettanze liquidate dal magistrato, permane, nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, anche successivamente data del deposito della sentenza.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice illustra successivamente i contenuti del disegno di legge n. 1076, che propone l'istituzione di uno specifico percorso formativo che abiliti all'esercizio della professione di consulente tecnico

d'ufficio, ossia un consulente del tribunale che offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliario del giudice. Più nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. Il comma 1 dispone che i requisiti per l'iscrizione sono quelli elencati dall'articolo 4 del Regolamento n. 109 del 2023: essere iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; essere di condotta morale specchiata; essere dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse. Il percorso formativo ha l'obiettivo di fornire al professionista la conoscenza di elementi tecnico-giuridici procedurali essenziali per il corretto adempimento dei compiti a lui affidati. Ai sensi del comma 2, coloro che possono partecipare al corso base sono: i consulenti tecnici d'ufficio appartenenti ai rispettivi ordini e collegi professionali, nonché i professionisti iscritti a un'associazione professionale e i professionisti iscritti nei ruoli dei periti e esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di garantire l'efficacia del percorso formativo, i programmi dei corsi base sono stabiliti, sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali competenti, dal Ministero della giustizia prevedendo sia la durata degli specifici insegnamenti sia specializzazioni distinte per consulente forense negli ambiti civile, penale, amministrativo e tributario (comma 3). Il comma 4 stabilisce che i corsi base, che devono essere comunicati preventivamente al tribunale del capoluogo di provincia presso cui ha sede il soggetto organizzatore, prevedano un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a diciotto, organizzate in esercitazioni pratiche e lezioni. Il comma 5 dispone che il presidente del tribunale nomina il corpo docente deputato alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base, su proposta dei consigli dell'ordine e dei collegi provinciali competenti. Ai sensi del comma 6, tale corpo docente è costituito da magistrati, avvocati iscritti all'ordine professionale e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia purché in possesso di speciali competenze tecnico-giuridiche e capacità didattiche. Il comma 7 prevede che l'organizzazione e l'erogazione dei singoli corsi può essere demandata agli ordini e ai collegi professionali territoriali o alle università di riconosciuta competenza in ambito forense o alle camere di commercio d'intesa con gli ordini o i collegi professionali. Il comma 8 sancisce i compiti del responsabile del progetto formativo, designato dagli ordini e collegi professionali provinciali, inerenti alla predisposizione di un modulo formativo da sottoporre all'approvazione del tribunale, al coordinamento dell'attività formativa, nonché alla proposta, ai consigli degli ordini e dei collegi professionali provinciali, di esperti qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza. Il comma 9 dispone il superamento di un esame finale al termine del corso base come presupposto per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. Secondo quanto stabilito dal comma 10, la commissione di esame è costituita da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, tra cui almeno due magistrati appartenenti, uno al tribunale civile, un altro al tribunale penale o alla procura della Repubblica presso il tribunale. Al termine del corso l'interessato deve provvedere a trasmettere l'attestato di frequenza e il superamento dell'esame finale al proprio ordine o collegio professionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione professionale cui appartiene in modo da poter verificare il possesso del requisito in sede di esame della domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici (comma 11). Il comma 12 dispone che i soggetti che organizzano il corso devono conservare un elenco di tutti coloro che hanno superato positivamente i corsi base. Inoltre, ai sensi del comma 13, i medesimi soggetti determinano il costo del corso base e la quota, a carico del candidato stesso, è diretta alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina le modalità di un corso di aggiornamento formativo a cui deve partecipare il professionista al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero di Giustizia.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 2 dispone per i professionisti l'obbligo di frequenza di corsi o seminari di aggiornamento in materie giuridiche, processuali o metodologiche, della durata complessiva di almeno dodici ore nell'arco di tre anni. I programmi di tali percorsi formativi tengono conto degli aggiornamenti normativi e sono condizionati alla previa autorizzazione del tribunale

(comma 3). In caso di inadempimento di tale obbligo, il comma 2 prevede la sospensione del professionista dall'elenco nazionale dei consulenti fino a quando non dimostrerà di aver adempiuto. Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che i corsi con verifica finale, da tenere in presenza, sono organizzati dai collegi e ordini professionali provinciali o università di riconosciuta competenza in ambito forense e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali soggetti devono tramettere al tribunale competente, oltre ai programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento, i nominativi dei docenti. Solo una volta decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il corso si intende autorizzato. Ai sensi del comma 5, a coloro che superano la verifica finale è rilasciato l'attestato di partecipazione al corso o al seminario, il quale deve essere trasmesso dal professionista all'ordine o alla camera di commercio di appartenenza che ne deve conservare una copia allo scopo di coadiuvare il Ministero della giustizia in sede di aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, la possibilità per il tribunale di competenza di svolgere controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, di quanto stabilito dagli articoli precedenti. Il comma 2 dispone che i professionisti già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro iscrizione, purché adempiano l'obbligo di frequenza del percorso formativo di aggiornamento di cui all'articolo 2. Il comma 3 statuisce che la regolamentazione della formazione specifica non si applica ai professionisti appartenenti alle professioni sanitarie, per i quali rimane ferma la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 che stabilisce norme peculiari su formazione, specializzazione e un aggiornamento specifico con il conseguimento obbligatorio di crediti in educazione continua in medicina.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Su proposta della Relatrice, la Commissione delibera quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 683, 1068 e 1076 con quello del disegno di legge n. 1065.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ipotizza l'effettuazione di un ciclo di audizioni, al fine di meglio approfondire le tematiche affrontate dai provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che l'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni potrà essere valutata nell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge in titolo, ricorda che la relatrice aveva chiesto di poter disporre del tempo necessario per un approfondimento circa un'eventuale, migliore formulazione dell'emendamento 1.0.1, a firma del senatore Potenti.

Il vice ministro SISTO ricorda che nelle precedenti sedute il Governo aveva proposto la seguente riformulazione dell'emendamento 1.0.1: "Art. 1-bis.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «È fatto divieto di pubblicare l'avviso e pubblicizzare in qualsiasi forma la vendita in mancanza di autorizzazione del giudice.».
2. È fatto divieto a mediatori e ad altri soggetti non autorizzati dal giudice, salvo il caso del soggetto espressamente incaricato da una delle parti interessate di svolgere attività di intermediazione tra gli interessati all'acquisto di immobili oggetto di giudizi di divisione immobiliari, di procedure esecutive e di procedure concorsuali e il professionista incaricato dal giudice delle operazioni di vendita. Nessun compenso né rimborso spese è dovuto per l'attività posta in essere in violazione del divieto di cui al primo periodo.".

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nel ricordare quanto già emerso nel dibattito in Commissione, rileva come il comma 2 della riformulazione proposta dal Governo, che di fatto esclude l'attività di intermediazione nelle vendite forzate, rappresenti un tema che necessita di approfondimenti anche alla luce delle nuove legislative intervenute con la riforma Cartabia, come nel caso della vendita diretta.

Ritiene pertanto preferibile affrontare il tema dell'attività di intermediazione nelle procedure esecutive separatamente, con specifici approfondimenti istruttori; si dichiara invece a favore della riformulazione proposta nel comma 1, riferita al solo articolo 490 del codice di procedura civile.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), firmatario dell'emendamento 1.0.1, nel ribadire la *ratio* sottesa all'emendamento -- evitare le pubblicazioni di immobili all'asta e dei relativi documenti da parte di terzi estranei alla procedura che utilizzano tali dati per farsi pubblicità, e per un mero interesse commerciale di dati disponibili sul sito pubblico relativo alle aste giudiziarie potrebbe non rispondere a principi di correttezza -, si dichiara disponibile ad accogliere il comma 1 dell'articolo 1-*bis* nella riformulazione proposta.

Anche ad avviso della senatrice LOPREIATO (*M5S*) il secondo comma della riformulazione proposta dal Governo rischia di introdurre dei limiti eccessivi alla procedura esecutiva, con conseguente danno per tutte le parti coinvolte.

Il vice ministro SISTO, nel prendere atto delle risultanze del dibattito, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti sull'emendamento 1.0.1. (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 17 aprile 2025, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ANNA BILOTTI, ADA LOPREIATO E SCARPINATO SUL DOCUMENTO CCXL, N. 1 E CONNESSI ALLEGATI

Il Senato,

esaminato il Documento di finanza pubblica approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento,

premesso che:

il presente Documento è frutto della riforma delle regole della governance economica europea, realizzata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, ha modificato l'impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine;

è utile ricordare che è in corso di svolgimento l'attività del Gruppo di Lavoro (GdL) parlamentare, composto da un rappresentante per gruppo delle Commissioni bilancio di Senato e Camera, finalizzata a predisporre i disegni di legge parlamentari di modifica delle leggi n. 196 del 2009 e n. 243 del 2012; il GdL ha predisposto le risoluzioni che, tramite l'approvazione delle Commissioni bilancio di Senato e Camera, ha autorizzato il Governo, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo di contabilità e finanza pubblica, a presentare il Documento in oggetto;

le risoluzioni sono state approvate a maggioranza, senza il consenso delle opposizioni, poiché il Governo non ha recepito le richieste volte a inserire nel DFP un numero di informazioni e dettagli previsionali non inferiori a quelli attualmente previsti nel DEF;

in particolare, sarebbe stato necessario che il Documento contenesse previsioni programmatiche per un orizzonte temporale quanto più esteso possibile, almeno fino al 2028 e che riguardasse anche le politiche invariate;

tal impostazione avrebbe consentito di acquisire un quadro maggiormente trasparente rispetto agli indirizzi economici del nostro Paese e agli strumenti utilizzati per realizzarli;

valutato che:

il Documento di finanza pubblica e i dati ISTAT del 10 aprile sulla produzione industriale ci restituiscano una fotografia drammatica della nostra situazione economica;

destano fortissime preoccupazioni i dati che certificano che da due anni la nostra produzione industriale scende, che la povertà assoluta nel Paese aumenta e che le previsioni della crescita per

quest'anno sono addirittura dimezzate, dall'1,2 per cento allo 0,6 per cento; a tali criticità si aggiunge l'incertezza legata alle opache politiche del Governo in merito all'incremento della spesa militare, all'aumento della pressione fiscale nel nostro Paese, soprattutto a danno dei lavoratori dipendenti, e alle drammatiche condizioni in cui versa il servizio sanitario nazionale; l'attuale contesto economico e geopolitico richiederebbe una visione e una capacità di programmazione finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo e sociale del Paese e non politiche di piccolo cabotaggio, esclusivamente rivolte al contenimento dei conti pubblici;

considerato che:

con riferimento al settore della giustizia è di tutta evidenza come il Piano rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziate per la maggior parte degli interventi previsti, dall'edilizia giudiziaria, alla digitalizzazione, sono molto esigue;

si rileva come nel Piano il Governo abbia dichiarato di voler continuare nello sforzo avviato con il PNRR - da un lato - potenziando gli investimenti nell'edilizia giudiziaria i cui interventi dovrebbero essere estesi, in particolare, al settore penitenziario, in vista di un miglioramento delle condizioni delle carceri, la riduzione del tasso di affollamento e l'efficientamento economico; dall'altro, attuando le riforme in materia di giustizia civile;

tuttavia, le politiche messe in atto fino ad ora dimostrano un interesse del Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene rispetto ad obiettivi ben lontani da quelli dichiarati, se non addirittura in contrasto con gli stessi, come comprovato anche dai più recenti interventi normativi, che sembrano ispirati esclusivamente da logiche repressive e securitarie;

in particolare, sebbene nel Piano il Governo abbia dichiarato di aver rafforzato l'impegno nella riforma del processo civile, prevedendo la prosecuzione e il potenziamento degli obiettivi del PNRR dopo il 2026, non sono previste nel Piano e nella stessa legge di bilancio approvata lo scorso dicembre adeguate risorse volte ad incidere in concreto sulla lentezza dei processi: si ricordi che ciò impedisce ineluttabilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane; ciò incide altresì sulla capacità del nostro Paese di attrarre gli investimenti stranieri;

segnatamente, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria, dei giudici di pace - che rischia di paralizzare la giustizia di prossimità, alla luce dei nuovi dati forniti dall'O.C.F. a novembre 2024, secondo cui i Giudici di Pace in funzione giudicante in servizio sono il 33 per cento di quelli previsti dalla pianta organica, mentre negli uffici con pianta organica superiore alle 50 unità, i giudici in servizio sono solo il 20,8 per cento, come quella di Torino dove solo 7 dei 139 magistrati in pianta organica sono attivi. Si riscontrano altresì difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo - e del personale amministrativo della giustizia. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900;

sotto altro profilo, si stigmatizza come - contrariamente a quanto dichiarato nel Piano, che si limita a richiamare l'impegno del Governo rispetto alla riorganizzazione delle strutture amministrative, alla pianificazione dei posti di servizio, alla razionalizzazione del personale negli istituti penitenziari e all'adeguamento degli impianti di videosorveglianza; nonché all'efficientamento energetico e il miglioramento tecnologico delle strutture penitenziarie tramite interventi di riqualificazione strutturale del patrimonio edilizio penitenziario e partenariato pubblico-privato per ridurre i costi di fornitura - nulla di concreto e risolutivo sia stato ancora disposto per fronteggiare il gravissimo dilagare dei suicidi negli istituti penitenziari: nonostante l'approvazione del decreto-legge "Carceri" sia avvenuta nello scorso agosto 2024, è innegabile che il nostro Paese stia attraversando una gravissima crisi del

sistema penitenziario, esasperata dalle critiche condizioni delle strutture e dal sovraffollamento degli istituti penitenziari - con un drammatico *record* di 85 suicidi registrato nel 2024 e 22 solo nel 2025 ed una popolazione carceraria progressivamente aumentata da 54.000 a oltre 61.500 detenuti; nonostante l'indice di sovraffollamento dei penitenziari italiani sia ancora cresciuto esponenzialmente, con una capienza regolamentare di 48.000 posti, da quanto emerge dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allegato alla legge di bilancio (Tabella n. 5) approvato dal Governo, il Programma Amministrazione penitenziaria presenta uno stanziamento per il 2025 di 3.408,8 milioni. La manovra finanziaria ha, quindi, inciso su questo programma con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, derivante per 32,1 milioni da definanziamenti di spesa e per 18,8 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tale decremento si concentra soprattutto nell'azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria". Si segnala inoltre che l'azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", è interessata da un definanziamento di 2,8 milioni nell'ambito della Sezione II; del pari, non sono state destinate adeguate risorse per far fronte alla situazione del personale di Polizia penitenziaria, che presenta gravissime carenze, a cui occorre fare fronte con investimenti massivi, considerando, altresì, le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori e di situazioni di stress correlato, che in termini di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari; non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali; non sfugge, altresì, come nel Documento in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale; ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri; più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

- a) a potenziare gli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
- b) a investire nella lotta alla corruzione, in particolare attraverso l'adozione di misure volte a garantire maggiore trasparenza e controllo dei fondi del PNRR; a ripristinare le fattispecie penali che costituiscono capisaldi nella lotta alla corruzione, tra cui l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze illecite, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione;
- c) a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, tutelando il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;
- d) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne anche garantendo la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;
- e) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di ovviare alla grave scopertura di organico, così da rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono

all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti;

f) ad assumere iniziative specifiche per contrastare il grave sovraffollamento carcerario, incluso la realizzazione delle case di comunità di reinserimento sociale, ponendo un freno al dilagante e preoccupante fenomeno dei suicidi dei detenuti, anche attraverso la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alla prosecuzione del finanziamento del Fondo per il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nonché percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri;

g) a stanziare ulteriori risorse per consentire l'ampliamento della pianta organica della magistratura ordinaria di 1000 unità, al fine di avvicinare il rapporto magistrati-cittadini, dagli attuali 11 ogni 100.000 abitanti, alla media europea di 22;

h) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

i) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, nonché nel rispetto delle prerogative parlamentari, ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

l) ad investire adeguate risorse per rendere effettiva la transizione al digitale sia della giustizia penale - considerando che il Processo Penale Telematico, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2025, avrebbe dovuto rappresentare una svolta epocale per il sistema giudiziario italiano, ed invece, già dai primi giorni di operatività ha causato la paralisi di molti tribunali - sia del giudice di pace, alla luce soprattutto del gravissimo arretrato che non si riesce a smaltire a causa della scopertura dell'organico.

Per le ragioni su esposte, si esprime

PARERE CONTRARIO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 954

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

Potenti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "È fatto divieto di pubblicare l'avviso e pubblicizzare in qualsiasi forma la vendita in mancanza di autorizzazione del giudice."».

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193(ant.) del 30/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,40

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE CARLA CAPIELLO, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI CON DELEGA ALL'INGEGNERIA FORENSE, SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI
D'UFFICIO)*

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197(ant.) dell'08/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2025

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,05

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIULIANO SCARSELLI, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SIENA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978
(PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)*

*AUDIZIONE DELL'INGEGNER ANDREA DE MAIO E DEL DOTTOR GIANFRANCO CARCIONE,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE
INARCASSA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)*

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 15/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO FABIO DE DOMINICIS, ESPERTO DI DIRITTO COMPARATO,
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO
SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)*

*AUDIZIONE DELL'ARCHITETTO ALBERTO MOLINARI, PRESIDENTE DI ASSO INGEGNERI E
ARCHITETTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E
CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)*

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 204(ant.) del 22/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 204

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ALBERTO DEL NOCE, PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE
CAMERE CIVILI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO
REALIZZAZIONE CREDITO)*

*AUDIZIONE DELL'ARCHITETTO MASSIMO CRUSI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI
TECNICI D'UFFICIO)*

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208(ant.) del 29/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 208

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE SALVATORE CORREALE, CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
DEL TRIBUNALE DI MONZA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI
D'UFFICIO)*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO MARIA VIRGILIO, ESPERTA, INTERVENUTA IN
VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1433 (FEMMINICIDIO E CONTRASTO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE)*

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213(ant.) del 19/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,35

AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA GIOVANNA GRECO, SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, E DELLA DOTTORESSA CRISTINA BAUCO, COORDINATORE DELL'AREA GIURIDICA DELLA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI-RICERCA, INTERVENUTE IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683, 1065, 1068 E 1076 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225(ant.) dell'11/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 225

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2025

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,35

AUDIZIONI DELL'AGROTECNICO ANITA MALLOZZI, CONSIGLIERE NAZIONALE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, E DELLA DOTTORESSA CECILIA ASCANI, UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI ROMA DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, SUI DISEGNI DI LEGGE N. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230(ant.) del 09/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 230

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIANLUCA BUEMI E DELLA DOTTORESSA CLAUDIA ALESSANDRELLI, RISPETTIVAMENTE CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIERE NAZIONALE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI, INTERVENUTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 683 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO PROFESSORE LUCA LUPARIA, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 1515 (INTRODUZIONE DEL REATO DI MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA E MENTALE)

AUDIZIONE DELL'INGEGNERE MARIA PUNGETTI, DELEGATA DELLA GIUNTA NAZIONALE DI CONFPROFESSIONI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.11. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233(ant.) del 16/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2025

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,35

AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO BURRELLI, PRESIDENTE NAZIONALE DI ANACI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, E DELL'AVVOCATO EDOARDO RICCIO, DIRETTORE DEL CENTRO STUDI DELLA MEDESIMA ASSOCIAZIONE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.